



COPIA

COMUNE DI VITULAZIO
PROVINCIA DI CASERTA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(GIUNTA COMUNALE)

N. 6 Del 29.01.2018

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018/2020.

=====

L'anno **2018** il giorno **VENTINOVE** del mese di **GENNAIO** alle ore **13:00** nella sede Comunale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa Daniela Chemi, in virtù dei poteri conferitogli con D.P.R. del 31/05/2017, con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Sandro Riccio.

Assunti i poteri della Giunta Comunale

Provvede a deliberare sull'argomento in oggetto.

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018/2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA I AMMINISTRATIVA DI CONCERTO CON IL
RESPONSABILE DELL'AREA III POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che:

- con delibera di Giunta comunale n. 62 del 22-5-2015 è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica del Comune, nella quale sono previsti n. 36 posti, di cui n. 21 vacanti;
- con delibera del Commissario Prefettizio n. 25 del 25-5-2017 si è dato atto che non vi sono eccedenze o soprannumero di personale, ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo n. 165/2001, e che tale situazione, al momento, non ha subito modificazioni;
- con delibera del Commissario Prefettizio n. 26 del 25-5-2017 è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2017-2019 ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.L.vo n. 198/2006;
- con delibera del Commissario Ad ACTA n. 5 del 15.05.2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 05.06.2017 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019;
- con delibera del Commissario Ad ACTA n. 4 del 15.05.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 29-11-2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato differito al 28 -02-2018;
- rilevato che occorre provvedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020;

preso atto che:

- l'art. 39 della L. 27-12-1997 n. 449 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- a norma dell'art. 91 TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. 30-12-2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28-12-2001 n. 448, a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 27-12-1997 n. 449 e s.m.i.;
- l'art. 6 del D.L.vo n. 165/2001, come modificato dal D.L.vo n. 75/2017, stabilisce che "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.

Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. (...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

- l'articolo 22, comma 1, del D.L.vo n. 75/2017 stabilisce che "In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo". Allo stato, peraltro, le linee di indirizzo non sono state ancora pubblicate, per cui la norma non trova applicazione;

- l'art. 33 del D.L.vo n. 165/2001 reca l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

richiamata inoltre la normativa vigente in materia di assunzioni, ed in particolare:

- per il tempo indeterminato:

A) l'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede che le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In base all'art. 22 del D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017, nei Comuni con più di mille abitanti, per gli anni 2017 e 2018, le facoltà assunzionali a tempo indeterminato per le qualifiche non dirigenziali sono innalzate al 75% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'esercizio precedente, se il rapporto tra dipendenti e popolazione dell'anno precedente risulti inferiore al limite fissato per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari (per gli anni 2017/2019 si applica il Decreto del Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017). L'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali

riferite al triennio precedente, da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 28/2015. Risulta quindi possibile, per l'anno 2018, l'utilizzo della spesa pari al 75% dei cessati nell'anno 2017, se si rispetta il rapporto dipendenti-popolazione di cui al D.M. 10-4-2017, e dei resti delle capacità assunzionali per le cessazioni avvenute negli anni 2014-2016;

B) il comma 557 della Legge 27-12-2006 n. 296 stabilisce che gli Enti Locali con popolazione superiore a mille abitanti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

- per il tempo determinato

C) l'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 e l'art. 36 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. disciplinano i vincoli di contenimento della spesa del personale assunto per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, che non può essere superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009;

dato atto che:

- per il tempo indeterminato sono rispettati i vincoli in materia di spesa di personale fissati dall'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, atteso che per questo Comune, a fronte di una spesa media del triennio 2011-2013 di € 893.947,68, la spesa dell'anno 2017 ammonta ad € 888.736,41;

- durante l'anno 2017, nel Comune si è verificata una cessazione di personale (un dipendente di cat. D), mentre non si sono verificate cessazioni nel triennio precedente, per cui la disponibilità assunzionale corrisponde ad € 38.497,66, pari al 75% della somma di € 51.330,22 corrispondente al trattamento retributivo lordo del personale cessato nel 2017;

- per il tempo determinato, pur non essendo previste al momento assunzioni, il limite di spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 è pari ad € 203.480,17;

dato atto che:

- è stata effettuata la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero, per cui può essere confermata la validità della vigente dotazione organica, in considerazione delle indicazioni fornite dai Responsabili di Area, del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

- in questo Ente, il rapporto dipendenti-popolazione risulta inferiore a quello per la classe demografica di appartenenza, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2, del D.L.vo n. 267/2000 (per il triennio 2017/2019, si applica il D.M. 10/04/2017, che per questo Comune prevede un rapporto dipendenti-popolazione di 1/159 (abitanti 7.445:159=46,82 limite di dipendenti per rientrare nel parametro, mentre l'attuale dotazione organica del Comune è di 36 posti, quindi ben al di sotto del medesimo parametro, di cui coperti a tempo indeterminato n. 15), per cui le facoltà assunzionali per le qualifiche non dirigenziali sono innalzate al 75% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'esercizio precedente);

- per il triennio 2018-2020, le assunzioni di personale programmate con il presente atto consentono di mantenere una spesa inferiore a quella media del triennio 2011/2013;

considerata la necessità di provvedere alla programmazione del fabbisogno del personale e prevedere l'assunzione nel corrente anno di n. 3 agenti di polizia locale con contratto a tempo indeterminato e parziale per n. 12 ore settimanali ciascuno, mediante scorrimento della graduatoria del concorso svolto nell'anno 2004 e approvata con deliberazione di G.C. n. 95 del 31.08.2004, tuttora vigente a seguito delle proroghe disposte con varie disposizioni normative e, da ultimo, con l'art. 1, comma 1148, lettera a), della L. 27-12-2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), che posticipa al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;

dato atto che la spesa per le n. 3 assunzioni programmate ammonta ad € 31.186,43 e quindi è contenuta nel limite del 75% (38.497,66) di quella sostenuta nel 2017 per il dipendente cessato (51.330,22);

dato atto che con l'assunzione di cui sopra cesseranno i contratti a tempo determinato e parziale stipulati per far fronte alle esigenze della Polizia locale;

verificati, quindi, i presupposti necessari per potere procedere ad assunzioni e rilevato, in particolare, che:

- l'Ente ha effettuato la trasmissione con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato dell'attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31 marzo (art. 1, comma 723, lett. e), della legge n. 232/2016);

- allo stato delle informazioni in possesso, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato nel corso dell'anno;

- la spesa del personale è inferiore a quella media del triennio 2011/2013 (art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006);

- è stata effettuata la rideterminazione della dotazione organica nell'ultimo triennio (art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001);

- non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001);

- è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2006 e art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001);

- è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 del decreto-legge n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014; non è più richiesto il rispetto dei termini per il pagamento dei debiti, di cui all'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-6-2014 n. 89, in quanto dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 272 del 1-12-2015);

- sono stati approvati il bilancio di previsione 2017-2019, il rendiconto della gestione 2016, il bilancio consolidato 2017 ed è stato effettuato l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) (decreto-legge n. 113/2016, convertito dalla legge 7-8-2016 n. 160);

- l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo rendiconto della gestione approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

dato atto che non vi è più l'obbligo di ridurre il rapporto tra spese di personale e spese correnti per poter procedere ad assumere personale;

dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2018-2020 prevede la copertura complessivamente di n. 3 posti di agente di polizia municipale, con contratto a tempo indeterminato e parziale per 12 ore settimanali, da assumere mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico svolto nel 2004 e la cui graduatoria è stata approvata in data 31.08.2004 con deliberazione di G.C. n. 95;

dato atto inoltre che resta fermo l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.L.vo n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del medesimo D.L.vo n. 165/2001;

dato atto altresì che questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla L. n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2018-2020 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;

fatto presente che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale devono essere previsti nella loro concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alle organizzazioni sindacali e alla R.S.U.;

richiamati:

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il C.C.N.L. vigente;

visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001;

preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 sono stati espressi i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area I Amministrativa e del Responsabile dell'Area III Polizia municipale, in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile dell'Area II Economico-finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020, nonché il piano occupazione per il medesimo triennio, come da allegato A) al presente atto, prevedendo l'assunzione di n. 3 agenti di polizia locale con contratto a tempo indeterminato e parziale per n. 12 ore settimanali ciascuno, mediante scorrimento della graduatoria del concorso svolto nell'anno 2004 e approvata con deliberazione n. 95 del 31.08.2004, tuttora vigente a seguito delle proroghe disposte con varie disposizioni normative e, da ultimo, con l'art. 1, comma 1148, lettera a), della legge 27-12-2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), che posticipa al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;
2. di autorizzare, inoltre, le assunzioni per sostituzioni o esigenze straordinarie e temporanee degli uffici nei limiti consentiti in materia di assunzioni e di spesa del personale;
3. di dare atto che sono rispettati gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti in tema di contenimento della spesa di personale;
4. di dare atto che la presente programmazione sarà inserita nel Documento Unico di Programmazione per gli anni 2018/2020;
5. di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali e alla R.S.U.;
6. di demandare ai Responsabili delle Aree Amministrativa, Polizia municipale ed Economico-finanziaria gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la proposta come sopra;
- Assunti i poteri della Giunta Comunale;
- Visti i pareri favorevoli resi ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e qui allegati;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui sopra;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

PIANO OCCUPAZIONALE 2018-2020

ANNO 2018

cat.	Profilo professionale vacante	Ufficio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹					
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	Scorrimento graduatoria anno 2004
C	Agente di polizia locale	Polizia locale	PT 12 ore	---	---	---	---	---	1
C	Agente di polizia locale	Polizia locale	PT 12 ore	---	---	---	---	---	1
C	Agente di polizia locale	Polizia locale	PT 12 ore	---	---	---	---	---	1

ANNO 2019

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹					
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	Scorrimento graduatoria
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ANNO 2020

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹					
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	Scorrimento graduatoria
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1) Fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui agli articoli 30 e 34-bis del D.L. n. 165/2001.

OGGETTO:

Pieno Triennale del Jobsrapport di
Personale 2018/2020


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del regolamento dei Controlli Interni, parere: FAVOREVILE

Motivazione

Vitulazio,

Il Responsabile dell'Area



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 7 del regolamento dei Controlli Interni, parere: FAVOREVILE

Motivazione

Vitulazio,

28/11/2018

Il Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria



IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott.ssa DANIELA CHEMI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SANDRO RICCIO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VITULAZIO Lì **29/01/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SANDRO RICCIO

**IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO
ATTESTA**

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO
PRETORIO ON LINE COMUNALE IL **29/01/2018** PER LA PUBBLICAZIONE DI
15 GIORNI CONSECUTIVI, COME PREVISTO DALL'ART. 124 C.1 DEL D. Lgs.
N. 267/2000.

ADDI' **29/01/2018**

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to IST. AMM. DOMENICO RUSSO**

**IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO
ATTESTA**

(X) CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
29.01.2018

(X) PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI
DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000.
ADDI' 29.01.2018

() DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE.
ADDI' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SANDRO RICCIO